

Art. 10. Organizzazione dei servizi.

1. I comuni, in coerenza con quanto previsto dalla *legge provinciale n. 3 del 2006*, esercitano i seguenti compiti e funzioni:

a) programmano lo sviluppo in sede locale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e predispongono i progetti per la loro realizzazione individuando le modalità di gestione dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7;

b) gestiscono direttamente o affidano i servizi socio-educativi per la prima infanzia da essi istituiti; sostengono i servizi socio-educativi istituiti da altri soggetti e gestiti secondo le modalità previste da questa legge;

c) individuano le forme di coordinamento tra i diversi servizi socio-educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale nonché le modalità di collaborazione con i servizi socio-assistenziali e ricreativi;

d) effettuano controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 6-bis, da parte dei soggetti iscritti all'albo provinciale di cui al medesimo articolo, segnalando alla Provincia l'eventuale venire meno degli stessi;

e) formulano, sentiti anche i soggetti gestori di servizi da essi sostenuti, proposte alla Provincia per l'attività di formazione e di aggiornamento del personale educativo;

f) definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall'*articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3*, e dall'*articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2*, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;

g) individuano le forme e le modalità di partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi ⁽¹⁵⁾

(15) Articolo sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 19 ottobre 2007, n. 17.